

LEGGE 21 marzo 1958, n. 235.

**Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Articolo unico.

L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 723.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 febbraio 1958, n. 236.

**Incorporazione del Monte di credito su pegno di Palmi (Reggio Calabria) nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 maggio 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria in data 29 novembre 1957 e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmi in data 2 novembre 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi (Reggio Calabria), è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 167 — RELFVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 marzo 1958

**Caratteristica della nuova moneta d'argento da L. 500.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

### Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della nuova moneta d'argento da L. 500, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, sono determinate come appresso:

metallo: argento; valore nominale (lire) 500; diametro mm. 29; titolo (millesimi) legale: 835, tolleranza in più o in meno: 3; peso legale: gr. 11, tolleranza in più o in meno: (millesimi) 5; contorno recante scritta in rilievo.

### Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

*nel diritto*: una figura di donna, di ispirazione rinascimentale, contornata dagli stemmi delle Regioni italiane, disposti, a partire dal basso a sinistra del busto, nel seguente ordine: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Venezia Tridentina, Venezia Euganea, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Sotto il busto un cartiglio reca inciso « Giampaoli »;

*nel rovescio*: al centro tre caravelle; in basso l'indicazione, in grande, del valore « L. 500 » e sotto la lettera « R »; all'ingiro la scritta « Repubblica Italiana ». Fra le onde, in piccolo, la scritta « Veroi ».

Il contorno della moneta reca incisa in rilievo la scrittura « Repubblica Italiana », il millesimo di coniazione e sei stelle.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta d'argento di cui al presente decreto è fissato in L. 40.000.000.000.

Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio delle monete d'argento da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 50.000 (pezzi n. 100).

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1958  
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 363. — FLAMMIA



Visto, il Ministro per il tesoro  
MEDICI

(1580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1958.

Sostituzione del commissario della « Gioventù italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, concernente l'istituzione della « Gioventù italiana del littorio »;

Visto il regio decreto 8 giugno 1940, n. 779;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944, con cui la Gioventù italiana del littorio assumeva la denominazione di « Gioventù Italiana »;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1957, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 318, concernente la nomina del dottore Giovanni Valente a commissario della « Gioventù italiana »;

Viste le dimissioni dall'anzidetto incarico rassegnate dal dott. Valente;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Benvenuto Bertoni è nominato commissario della « Gioventù italiana », in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Valente.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1958  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 151. — MASSIMO

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Gerenzago.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Gerenzago: via Roma, via Umberto I e via Genzone;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Gerenzago: via Roma, via Umberto I e via Genzone.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici

TOGNI

Il Ministro per i trasporti

ANGELINI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.

Limitazione di velocità lungo un tratto di strada del comune di Limone del Garda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;